

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina - Consigliere

Dott. MIGLIO Francesca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12856/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNITA' (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), (gia' COMUNITA' (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6681/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2011 R.G.N. 5602/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA MIGLIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS).

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.11.2011, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva respinto la domanda, proposta da (OMISSIS) nei confronti della Comunita' (OMISSIS), di condanna al pagamento della somma di Euro 18.829,29, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni dal 2001 al 2005.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Comunita' (OMISSIS).

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il (OMISSIS) denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli articoli 28 e 29 del CCNL 23.12.1999 per il personale con qualifica dirigenziale comparto Regioni e Autonomie Locali e di cui ai successivi CCNL del 12.2.2002 e 22.2.2006.

Ad avviso del ricorrente, dall'articolo 29 CCNL, nella parte in cui prevede che "gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per la erogazione annuale della retribuzione di risultato", discenderebbe la natura obbligatoria e vincolante per l'ente di tale indennita'. L'opzione ermeneutica prospettata troverebbe conferma nel precedente articolo 28 del CCNL, che prevede l'integrale utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato nell'anno di riferimento e ove cio' non sia possibile, la destinazione delle risorse non spese al finanziamento della retribuzione di risultato nell'anno successivo. Tali disposizioni, sarebbero state confermate dall'articolo 16 del CCNL 12.2.2002 e dall'articolo 23 del CCNL del 22.2.2006.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli articoli 28 e 29 del CCNL 23.12.1999 per il personale con qualifica dirigenziale comparto Regioni e Autonomie Locali e di cui ai successivi CCNL del 12.2.2002 e 22.2.2006 nonche' la violazione degli accordi decentrati del 15.2.2000 e del 9.6.2005.

Il ricorrente sostiene che la indennita' di risultato per gli anni dal 2001 al 2005 gli sarebbe dovuta oltre che sulla base degli articoli 28 e 29 CCNL per il personale con qualifica dirigenziale comparto Regioni - Autonomie Locali anche in virtu' degli specifici accordi decentrati del 15.2.2000 e del 9.6.2005, regolarmente sottoscritti dall'ente nonche' di specifiche Delib. di G.E. (9 aprile 2001, n. 54, 19 luglio 2002, n. 159 e 30 aprile 2004, n. 68) con le quali viene fissato anche l'ammontare della indennita' di risultato nella misura del 25% della indennita' di posizione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all'articolo 2909 c.c.. In particolare sostiene che il diritto alla retribuzione di risultato per gli anni richiesti nel presente giudizio avrebbe dovuto essergli riconosciuto anche in virtu' della sentenza n. 3019 del 2002 del Tribunale di Avellino, passata in giudicato, che avrebbe riconosciuto al (OMISSIS) la retribuzione di risultato per gli anni 1998,1999 e 2000.

1.1. e 2.1. I primi due motivi di ricorso, in considerazione della loro connessione, possono esaminarsi congiuntamente.

La Corte territoriale ha ritenuto che dalle disposizioni della contrattazione collettiva applicabili nella fattispecie emerga con chiarezza che la retribuzione di risultato, lungi dal costituire una voce automatica, come preteso dal ricorrente, resta invece subordinata, per ciascun dirigente, ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno di cui al precedente contratto collettivo del 1996.

Tale interpretazione e' corretta, in quanto conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita' in materia di struttura del trattamento retributivo dei dirigenti (v. per tutte, Cass. 2.2.2011, n. 2459), secondo cui, mentre la qualifica dirigenziale (alla quale corrisponde, nel lavoro pubblico, soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo - Cass. 22 dicembre 2004 n. 23760), proprio per il significato da essa rivestito nel sinallagma contrattuale, costituisce la ragion d'essere del trattamento economico fondamentale, la retribuzione di posizione riflette "il livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione", e la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttivita' o redditivita' della sua prestazione.

La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza dei presupposti per la erogazione in proprio favore della retribuzione di risultato, evidenziando che "l'articolo 28 del CCNL del 23.12.1999 si limita a prevedere il sistema di finanziamento dei fondi destinati al pagamento della retribuzione di risultato, il verbale di GE del 10.2.2000 e il successivo accordo per l'attuazione del contratto collettivo del 15.2.2000, si limitano l'uno a recepire il CCNL di settore e a nominare la commissione per l'attuazione dell'accordo economico e l'altro a determinare la retribuzione di posizione e la corrispondente percentuale di retribuzione di risultato (pari a 25% della prima) per il bilancio 1999, confermando la medesima percentuale della retribuzione di risultato anche per l'anno 2000; appare pertanto evidente che tale ultima previsione, a prescindere dalla definizione degli obbiettivi sopra menzionata, e' assolutamente limitata nel tempo e non applicabile "ratione temporis" al periodo preteso dal ricorrente (dal 2001 al 2005). La successiva Delib. 9 aprile 2001, invece, pur stabilendo per il (OMISSIS) l'entita' della retribuzione di posizione, si riserva di quantificare la indennita' di risultato, all'esito della relazione dell' ufficio di ragioneria; nulla e' infine previsto nelle Delib. 19 luglio 2002 e del 30 aprile 2004, che si limitano ad attribuire e a determinare per il (OMISSIS) la retribuzione di posizione.... Quanto infine all'accordo del 9.6.2005, a prescindere dalla rappresentativita' dell'organo a impegnare la volonta' dell'ente, dalla lettura emerge con chiarezza l'assenza di qualsiasi vincolativita' delle determinazioni; ed infatti le parti si limitano a ritenere "urgente" la liquidazione della indennita' di risultato, senza alcuna determinazione effettiva al riguardo".

Tale "ratio decidendi" non e' stata idoneamente censurata dal ricorrente, che sostiene di aver diritto alla retribuzione di risultato per gli anni dal 2001 al 2005 sulla base di una diversa interpretazione degli stessi documenti esaminati dalla Corte di Appello. Il ricorrente non ha, infatti, trascritto nel ricorso, nelle parti rilevanti, ne' ha specificato la sede in cui (nel fascicolo di ufficio o in quelli di parte) siano rinvenibili gli accordi decentrati del 15.2.2000 e del 9.6.2005 nonche' le Delib. di G.E. (9 aprile 2001, n. 54, 19 luglio 2002, n. 159 e 30 aprile 2004, n. 68), in violazione dell'articolo 366 c.p.c., costituente il precipitato normativo del principio di "autosufficienza".

Secondo tale principio, il ricorso per cassazione deve contenere in se' tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessita' di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicche' il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilita', oltre al luogo in cui ne e' avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso e' fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 22607 del 24.10.2014).

Quanto ai contratti, poi, deve osservarsi che la regola posta dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimita' la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve ritenersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'articolo 40 del predetto D.Lgs., (Cass. n. 28859 del 5.12.2008), sicche' il motivo di ricorso relativo alla interpretazione degli accordi decentrati, avrebbe dovuto essere formulato con riferimento alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ex articolo 1362 c.c. e segg.. Non operando questa distinzione, che implica una diversa portata del sindacato di legittimita' di questa

Corte, il ricorrente rivolge indistintamente le censure alla sentenza impugnata con riferimento sia alla normativa collettiva di livello nazionale, sia a quella derivante dagli accordi decentrati, così venendo meno al canone della specificità dei motivi di ricorso. Per le esposte motivazioni, i primi due motivi sono inammissibili.

3.1. Anche il terzo motivo è inammissibile. Come ripetutamente affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevanza del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Ex plurimis Cass. n. 15737 del 23.6.2017). Il ricorrente non ha adempiuto tale onere, con la conseguenza che anche il motivo in esame deve ritenersi inammissibile.

4. Per le esposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.